

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI CHIAMATA INFERMIERI INSTALLATO PRESSO I REPARTI DI DEGENZA DEGLI I.F.O. .

TRA

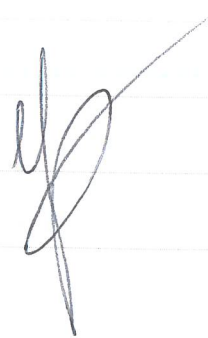
Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma Via elio Chianesi 53 00144- codice fiscale 02153140583 e part. Iva 01033011006, che in appresso saranno denominati più semplicemente "IFO", rappresentati dal Commissario Straordinario Dott. Valerio Fabio Alberti;

e

la con sede in Roma Via , partita iva e n. d’iscrizione al Registro delle Imprese di Roma , che in appresso sarà chiamata più semplicemente "Società" o "Impresa", rappresentata dal signor n.q. di, nato a il, quale legale rappresentante, domiciliato per la carica ove sopra, munito dei necessari poteri,

PREMESSO:

- che gli IFO, con delibera n. del – allegata al presente atto in modo da formarne parte integrante e sostanziale (**all. 1**) – ha indetto una gara nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. C) bis D. lgs. 50/2016 ss.mm.ii, per l’affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di chiamata infermieri installato presso i reparti di degenza degli I.F.O;
- che l’Impresa ha partecipato alla suddetta procedura di gara con l’offerta economica allegata al presente atto in modo da formarne parte integrante e sostanziale (**all. 2**);
- che gli IFO, con delibera n. del - allegata al presente atto in modo



da formarne parte integrante e sostanziale (**all. 3**) – hanno aggiudicato in favore dell'Impresa l'affidamento di che trattasi;

- che gli IFO, con nota prot. n. del - allegata al presente atto in modo da formarne parte integrante e sostanziale (**all. 4**) – hanno formalmente comunicato all'Impresa l'avvenuta aggiudicazione;
- che con nota prot. n. del sono state effettuate le comunicazioni ai controinteressati previste dall'art. 76 del d. lgs. 50/2016;
- che sono stati effettuati gli accertamenti di cui agli artt. 80 e ss. del d. lgs. 50/2016;
- che in merito alla insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965 e ss.mm.ii., al fine di garantire affidamento del servizio, si è acquisito il certificato della Camera di Commercio con dicitura antimafia, ai sensi del DPR 252/98;
- che, secondo quanto previsto dall'art. 32 del d. lgs. 50/2016, occorre comunque procedere alla stipula del contratto;
- che l'Impresa aggiudicataria, a richiesta degli IFO, ha prodotto polizza fideiussoria n. a garanzia il servizio, per € - allegata in copia al presente atto in modo da formarne parte integrante e sostanziale (**all. 5**) - nel rispetto del disposto di cui all'art. 103 del d. lgs. 50/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

e confermato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti con-
vengono e stipulano quanto segue: Art.1)

Gli IFO, in persona come sopra, affidano alla società , con sede in , che
in persona come sopra accetta, i lavori di realizzazione del nuovo impianto di chia-

mata infermieri installato presso i reparti di degenza degli I.F.O, così come da progetto posto a base di gara e come da offerta economica dell'aggiudicatario (all.2);

Art.2)

Il corrispettivo dovuto è stabilito per tutta la durata dell'appalto in € , IVA esclusa.

Prospetto economico appalto

1 LAVORI	
2 oneri per la sicurezza	
TOTALE LAVORI	

Categorie richieste per l'esecuzione dei lavori

Categorie a qualificazione obbligatoria	Classifica	Importo effettivo dei lavori
OS30	II	€.

Per le caratteristiche stesse del presente appalto:

non si esclude la possibilità di soppressione di alcuni tipi di lavoro descritti nel presente documento e nel progetto a base di gara, o l'aggiunta di altri non descritti nello stesso Capitolato d'oneri e Capitolato Tecnico del progetto a base di gara, di cui all'elenco elaborati A);

Art.3)

Tutte le norme, patti e condizioni, che regolano l'appalto sono contenute nel Capitolato d'Oneri, ben noto all'Impresa aggiudicataria dell'appalto stesso, già allegato al presente atto sub all. 1, nel disciplinare e nell'offerta economica dell'appaltatore già allegata sub all. 2.

Art.4)

La Società non può cedere o subappaltare in tutto o in parte i lavori senza il preventivo consenso degli IFO, pena l'immediata risoluzione del presente contratto ed il conseguente incameramento della cauzione.

Nell'offerta della Società vengono elencate le sotto indicate prestazioni che la Ditta intende subappaltare a terzi:

L'autorizzazione di subappalto da parte degli IFO non modifica i rapporti intercorrenti tra IFO e Società, rimanendo comunque invariata la responsabilità del contraente, che risponde pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 118 D. lgv. N. 163/2006 è fatto divieto alla Società di cedere ad altri il presente contratto, pena la nullità del medesimo, salvo quanto previsto dall'art. 116 del citato Decreto.

Art. 5)

La Società dovrà adottare ed osservare tutte le misure infortunistiche previste da leggi e regolamenti vigenti (in particolare il D. lgs. n. 81/2008), nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza, con espressa manleva degli IFO da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose. A tale proposito è fatto obbligo rapportarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione degli IFO.

Art. 6)

L'esecuzione dell'appalto è demandata al Direttore dell'UOC Servizio Tecnico.
L'appalto ha inizio dopo la stipula del contratto, a seguito di consegna risultante da apposito verbale.

Art. 7)

L'appalto dovrà essere eseguito secondo il cronoprogramma previsto negli atti di ga-

ra.

Il termine di realizzazione è di _____ giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'impresa non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga dei suddetti termini per le seguenti cause:

- a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- b) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
- d) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- f) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- g) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scrit-

ture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le suddette cause non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del contratto.

Art. 8)

La Società è soggetta a penalità come previsto nel disciplinare di appalto e nel Capitolato d'oneri.

Art. 9)

E' onere dell'appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento dell'appaltante, di specifica polizza di assicurazione che copra la Stazione Appaltante sia dai danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, sia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente Schema di Contratto.

Art. 10)

L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e succes-

sive modifiche.

Art.12)

Direzione lavori (Direzione esecuzione del Contratto)

La Direzione dei lavori (Direzione esecuzione del contratto) sarà eseguita a cura di tecnici designati dall'Amministrazione.

Direzione del cantiere

L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori.

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione, per iscritto, il nominativo delle persone di cui sopra.

Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le competenze professionali ed abilitato ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Il Capo o i Capi cantiere dovranno anch'essi essere tecnici laureati o diplomati o Assistenti diplomati alla scuola Assistenti la cui qualifica di Assistente dovrà risultare sul libro matricola e sul libro paga dell'impresa che dovranno, a richiesta, essere esibiti.

Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto.

Nell'accettazione dell'incarico il Direttore di cantiere dovrà esplicitamente dichiarare: «di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dagli artt.21 “condotta dei lavori”,¹² “DUVRI”,¹¹ “direttore di cantiere”,¹³ “controllo del personale di cantiere”

del contratto e del capitolato speciale di appalto ».

Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile:

- 1) dell' esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, della rispondenza degli stessi ai progetti e alle prescrizioni di capitolato d'oneri, capitolato tecnico, offerta tecnico economica ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dei lavori
- 2) della conduzione dell'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento della esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente schema di contratto e capitolato speciale d'appalto in materia di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari.

A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere e dovrà curare:

- a. che il DUVRI e gli eventuali piani operativo di sicurezza sia predisposto in aderenza a tutta la normativa vigente in materia venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori. In caso di accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, il Direttore di Cantiere è tenuto ad eliminare la stessa e qualora vi fossero impedimenti nell'immediato, a disporre la sospensione parziale o totale delle lavorazioni;
- b. che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti né a cottimi non autorizzati e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito in materia da atti deliberativi della S.A.;

- c. che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nel libro unico di cui all'art. 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133 dell'Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati, curando tutti gli adempimenti di cui all'art. 13 "Controllo del personale impiegato in cantiere";

L'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto sopra darà comunque luogo alla richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.

Analogamente si procederà nel caso in cui il Direttore di Cantiere non provveda a dare tempestiva comunicazione scritta alla D.L., di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

La sostituzione del Direttore di Cantiere avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dal Responsabile del procedimento.

Art.13

L'appalto deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente igiene e sicurezza.

L'appaltatore è obbligato altresì ad effettuare le disposizioni del vigente regolamento di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture realizzate.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti prescritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del medesimo decreto.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori ,in caso di consegna ad urgenza entro cinque giorni dalla data della medesima, nonché all'atto di ogni affidamento in subappalto, dovrà presentare:

- la documentazione per la verifica tecnico professionale di cui all'allegato XVII al D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;
- le eventuali osservazioni e/o integrazioni al DUVRI nonché agli eventuali Piani di Sicurezza e Coordinamento e Piani Operativi di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

È altresì previsto che l'impresa ed i suoi eventuali subappaltatori/cottimisti possano presentare, in corso d'opera, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento nei seguenti casi:

- per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base delle proprie tecnologie ed organizzazione imprenditoriale;
- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'Amministrazione acquisite le osservazioni/proposte di modifiche dell'appaltatore, ravvisandone la validità, ha facoltà di adeguare il DUVRI e l'eventuale Piano della Sicurezza.

È compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o

prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Impresa dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. , consegnare al D.L. e al Coordinatore per l'esecuzione copia di:

- 1) proprio Documento di Valutazione Rischi, redatto ai sensi D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- 2) comunicazione del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, ai sensi del citato decreto;
- 3) copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i- in cui si colloca l'appalto.

Documento Valutazione dei Rischi - DVR

L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'ente appaltante il proprio DVR nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'Amministrazione non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore ad ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'Amministrazione può affidare l'esecuzione dei lavori all'impresa che segue in graduatoria.

L'appaltatore ha l'obbligo, nei casi di consegna ad urgenza dei lavori prima della stipula del relativo contratto, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori all'impresa che segue in graduatoria.

L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del DVR, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

L'Impresa è obbligata, ad inserire nel DVR:

- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere (spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.);
- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
- le fonti di energia che l'Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per la forza motrice dei macchinari, tali attrezzature dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si svolgono i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere.
- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature

necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;

- le opere provvisorie necessarie per l'esecuzione di lavori quali: cassetture, sbadaccature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati dal progettista all'uopo abilitato per Legge;
- particolari accorgimenti ed attrezzature che l'Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone ed in situazioni particolari;
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
- Il DVR dovrà comunque essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
- Il DVR dovrà comunque essere sottoscritto dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista;
- L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il DVR e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.
- L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti

nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il DVR presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

- Il DVR è parte integrante del contratto di appalto. Le gravi e ripetute violazioni allo stesso da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art.14

L'Appaltatore è tenuto ad esporre liste settimanali e ad esibire i documenti del proprio personale e di quello di eventuali subappaltatori/cottimisti.

Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:

- 1) generalità complete;
- 2) qualifica professionale;
- 3) estremi iscrizione al libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133 dell'Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice.
- 4) nel caso di più cantieri, la località di attività.

Gli elenchi suddetti dovranno essere sempre in possesso del responsabile del cantiere ed essere esibiti, a richiesta della D.L.

Il personale impiegato nel cantiere, sia dell'impresa che subappaltatore/cottimista, è tenuto a provare la propria identità.

L'appaltatore è responsabile del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei su-

bappaltatori/cottimisti.

Se, a seguito di controllo, risulti che uno o più addetti ai lavori non siano compresi negli elenchi di cui sopra, la D.L. identificherà gli stessi ed informerà il Responsabile del procedimento per l'applicazione, all'Appaltatore, della penale appositamente prevista, fatti salvi i provvedimenti previsti dalla legislazione in materia.

Art. 15

L'appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti dal Capitolato Generale di Appalto e dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti Pubblici nonché dal D.L.gs.n. 163/2006 e s.m.i., anche nei seguenti casi:

- quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del divieto del subappalto e delle ingiunzioni fattegli secondo quanto disposto al precedente art. 9;
- nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'appaltante, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.L.gs.n. 81/2008 e s.m.i. e delle ingiunzioni fatte al riguardo dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

La Stazione appaltante si riserva comunque di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di quindici giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

- h) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o dei piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte all'impresa dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
- l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il contratto è altresì risolto di diritto, in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La stazione appaltante potrà recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed accertamenti nel cantiere previsti dal D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, riceva dal Prefetto comunicazione del rilascio dell'informazione prevista all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, che evidenzia situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell'appaltatore. In tal caso la stazione appaltante procederà al pagamento del valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, troveranno applicazione le norme di cui agli artt. 108 e 110 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Art.16

L'inizio delle attività e dei lavori oggetto d'appalto è fissato dalla consegna dei lavori.

Modalità di consegna

L'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato dall'Amministrazione, nel giorno e nell'ora fissati, per ricevere la consegna dei lavori, certificata con formale verbale redatto in contraddittorio ai sensi del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Nel caso che l'impresa non si presenti l'Amministrazione le assegnerà un termine perentorio, non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici giorni, trascorso inu-

tilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto a rescindere il contratto, incamerando la cauzione versata dall'Appaltatore, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore.

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà esibire le polizze assicurative di cui all'articolo polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi del presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'impresa dovrà trasmettere all'Amministrazione, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'appaltatore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Per quanto riguarda la denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, in caso di inadempienza da parte dell'appaltatore, provvederà direttamente il Direttore dei lavori e all'appaltatore verranno applicate le penali previste dal presente contratto.

L'Appaltatore dovrà trasmettere la documentazione di cui sopra per ciascuna impresa subappaltatrice, prima dell'effettivo inizio dei lavori da parte della stessa e – comunque- non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione del subappalto o cottimo.

L'appaltatore assume, all'atto della consegna dei lavori, tutte le responsabilità ed oneri di contratto e dovrà seguire scrupolosamente tutte le istruzioni di cui al presente Schema di contratto e C.S.A.

Per consentire l'occupazione anche parziale delle aree oggetto di intervento l'Amministrazione potrà attivare l'ingresso alle aree, sotto forma di consegna parziale dei lavori.

Ritardo nella consegna

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto dell'Amministrazione Capitolina l'appaltatore -a norma dell'art. 5 comma 4 D.M. 49/2018 e con le modalità, a pena di decadenza, ivi definite- può chiedere di recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento della richiesta, il rimborso all'impresa sarà contenuto nei limiti stabiliti dall'art. ai sensi dell'art. 5 comma 12 D.M. 49/2018.

Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di recesso dal contratto e tardiva consegna l'impresa ha diritto al risarcimento dei relativi danni ai sensi dell'art. 5 comma 12 D.M. 49/2018 .

Il compenso di cui sopra verrà liquidato all'appaltatore in occasione della prima rata successiva alla ritardata consegna delle aree residue.

Ultimazione dei lavori

Per quanto riguarda i lavori su specifiche aree, oggetto di consegna da parte del DL, con attribuzione di tempistiche per la loro esecuzione, l'Impresa comunicherà tempestivamente per iscritto, l'avvenuta ultimazione delle opere alla D.L., che provvederà, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, ad effettuare l'accertamento in contraddittorio previa convocazione dell'appaltatore.

Di tale accertamento il Direttore dei lavori redigerà apposito verbale che, sottoscritto dall'appaltatore, sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la relativa conferma.

L'ultimazione verrà comunicata agli Enti previdenziali ed assicurativi.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare libera, sgomberata dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e, nei confronti dell'Appaltatore si applicheranno le penali di contratto.

Art.17

Norme generali condotta dei lavori

Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei documenti di contratto e seguire scrupolosamente le istruzioni della Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore ha la responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e dalla perfetta esecuzione delle opere, della scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e dell'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

La stazione appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.

Qualora la D.L. ed il Responsabile del procedimento lo ritengano necessario, l'Appaltatore dovrà, nel caso se ne manifesti la necessità ed a sua cura e spese, far redigere, da tecnico abilitato: i disegni costruttivi, i calcoli di stabilità relativi a tutte le opere provvisorie e/o strutturali, di tracciamento stradale, la relazione geotecnica; tutti gli elaborati dovranno esser conformi alle vigenti disposizioni di legge.

Gli elaborati di cui sopra saranno esaminati dalla D.L. che darà l'eventuale benestare entro 10 (dieci) giorni; qualora detti elaborati non riportino l'approvazione della D.L.

l'Appaltatore dovrà far predisporre le opportune modifiche, secondo le direttive ricevute. La mancata approvazione degli elaborati presentati dall'Appaltatore, qualora comunicata dalla D.L. entro la predetta data, non darà diritto allo stesso di reclamare o pretendere alcuna proroga.

Gli elaborati approvati sono impegnativi per l'Appaltatore che dovrà rispettare le modalità ed i termini, mentre la D.L. ha facoltà di apportare, anche in corso d'opera, modifiche non di rilievo agli elaborati, senza che per tali ragioni l'Appaltatore possa

sollevare eccezioni o richiedere indennizzi.

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile oltre che della esecuzione delle opere, anche dei disegni costruttivi, dei calcoli di stabilità relativi a tutte le opere provvisorie e/o strutturali, del tracciamento stradale, della relazione geotecnica nonostante l'esame, i suggerimenti e l'accettazione della Direzione Lavori.

Personale impiegato provviste - mezzi d'opera

La sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori è implicita dichiarazione dell'Appaltatore di aver immediatamente pronti -e sempre disponibili per il prosieguo dell'appalto- gli operai, i materiali e mezzi d'opera occorrenti per il buon andamento dei lavori e la puntuale esecuzione di ogni obbligo di contratto -compresa l'esecuzione di lavori speciali che eventualmente si rendessero necessari.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.

Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere, anche di quelle strutturali qualora se ne verificasse la necessità di esecuzione, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilità.

L'Appaltatore risponderà direttamente del Direttore del Cantiere e di quello delegato al ritiro degli ordini e di tutto il personale addetto al cantiere medesimo.

Tutto il personale dovrà essere di gradimento della D.L. che, per motivate ragioni, può richiedere l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.

La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82.

Ordini, comunicazioni, istruzioni

Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore, per iscritto, secondo le norme previste dal D.M. 49/2018.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla D.L., con lettera raccomandata, entro 10 (dieci) dalla consegna dei lavori il nominativo/i del/i proprio/i dipendente/i delegato/i al ritiro giornaliero -presso la Direzione dei Lavori ed in cantiere- degli ordini, comunicazioni ed istruzioni relativi ai lavori da eseguire, rilasciandone ricevuta.

Analogamente l'impresa è obbligata a comunicare, con lettera raccomandata entro 10gg, ogni variazione del recapito, dei numeri telefonici o del/i nominativo/i del/i proprio/i incaricato/i.

I lavori a tutela della pubblica incolumità, anche se di limitata entità, in qualsiasi luogo della zona in consegna, dovranno essere iniziati immediatamente e con l'obbligo di condurli con la massima celerità, anche con prestazione festive e/o notturne, senza alcun onere aggiuntivo per la S.A.

I lavori verranno ordinati normalmente con ordinativo scritto dalla D.L. ma, in caso di urgenza, l'ordine potrà essere verbale, con trascrizione entro il secondo giorno lavorativo successivo; nell'ordine saranno indicati luoghi, modi e tempi d'intervento.

Un ordinativo è da intendersi eseguito quando ogni ordine di lavoro in esso contenuto sia stato realizzato (a meno che la D.L. abbia emesso ulteriore ordinativo a variante).

I lavori si svolgeranno di norma nelle ore diurne, ma, quando la Direzione Lavori lo reputi necessario per garantire la tempestività della ultimazione delle opere o di loro parti, e/o per sopravvenute esigenze di traffico, e/o di interesse pubblico, dovranno - senza che ciò costituisca pretesa di compensi e/o indennizzi oltre quelli dovuti - proseguire anche durante le ore notturne (nel pieno rispetto delle normative in materia e di quanto disposto nel presente Contratto) e festive, assicurando l'attività per almeno

12 (dodici) ore giornaliere.

Sono considerate trasgressioni agli obblighi contrattuali, passibili della penalità di cui all'omonimo articolo, rimanendo salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione dell'Amministrazione verso l'Impresa inadempiente:

il rifiuto a ricevere ordinativi e/o a sottoscriverli per ricevuta;

la mancata esecuzione degli ordini;

ogni ritardo e/o inadempienza e/o difformità circa i luoghi, modi e tempi d'intervento indicati negli ordinativi.

Circa il ritardato inizio dei lavori si precisa che, trascorsi cinque giorni dalla data indicata nell'ordinativo senza che l'Impresa dato effettivo inizio ai medesimi,, l'Amministrazione ha facoltà, senza obblighi di ulteriori atti, di annullare l'ordinativo e di affidare i lavori stessi ad altra Ditta. La spesa sostenuta per le opere eseguite d'Ufficio dovrà essere interamente rimborsata dall'Appaltatore all'Amministrazione, tramite addebito a partire dal primo stato di avanzamento immediatamente successivo all'esecuzione dei lavori d'Ufficio.

L'Impresa rimane unica responsabile per eventuali incidenti o danni dipendenti dal ritardo/rifiuto del ritiro degli ordinativi, dalla mancata esecuzione dei lavori e/o dal ritardo nella loro esecuzione.

Disposizioni generali di cantiere

I lavori saranno di norma eseguiti in soggezione di traffico, anche con fasi operative successive, per le quali occorrerà approntare ripetute deviazioni provvisorie e segnaletica di cantiere.

Sono a totale carico dell'impresa gli oneri per:

la recinzione, segnaletica e segnalazione -sia di giorno che di notte- degli sbarramenti, del cantiere, delle deviazioni di traffico;

garantire l'accessibilità agli edifici dei mezzi di soccorso, pedoni e veicoli;

il mantenimento in ogni tempo delle condizioni di sicurezza, sia per la pubblica incolumità che per il traffico, di tutti i cantieri in consegna;

l'allontanamento di ogni risulta;

lo svolgersi, contemporaneamente nello stesso cantiere, dei lavori affidati ad altre Ditte

Emissioni sonore

L'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere è disciplinato, per quanto attiene alle emissioni sonore, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1^a marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e s.m.i e dall'ordinanza Sindacale n. 151 del 21 gennaio 1988 e s.m.i.

I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari è vietato.

I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenzioso" ed il loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

In caso di violazione si procederà alla denuncia alla Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.).

Qualora si renda necessaria l'effettuazione di lavori in orario notturno l'Amministrazione provvederà alla loro autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai sensi della L. 447/1995 e L.R. n. 18/2001 presso il competente Ufficio capitolino.

Art. 18

Le penalità saranno applicate in base a quanto previsto dagli atti di gara, specificatamente dal capitolato d'oneri.

In caso di inadempienza perdurante e/o ripetuta, salvo i più gravi provvedimenti di cui sotto, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lo-devolmente agli impegni assunti.

Oltre a quanto espressamente previsto nel capitolato d'oneri, si applicano inoltre le penali di seguito riportate.

Violazione alla normativa antimafia ed alla normativa regolante i subappalti.

Le accertate inadempienze, fermo restando le sanzioni di Legge e ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, daranno luogo alle seguenti sanzioni.

Subappalto/cottimo iniziato prima della autorizzazione: penale per ciascuna infrazione pari al 5% (cinque per cento) del valore di ciascun subappalto/cottimo, comunque mai inferiore a € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00).

Ritardo rispetto ai termini degli adempimenti: deposito del contratto di subappalto/cottimo; mancanza -da parte del subappaltatore/cottimista- dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori di subappalto/cottimo; mancanza della dichiarazione dell'impresa circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di coordinamento con il subappaltatore/cottimista. Penale, per ogni giorno di ritardo e per ogni singola inadempienza, pari allo 0,008% (otto millesimi per cento) dell'importo contrattuale dell'appalto al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di variante approvate).

Ritardi nella denuncia agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurati-

vi ed infortunistici:

Ritardo rispetto al termine di presentazione alla D.L. dell'avvenuta denuncia, da parte dell'impresa, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: penale giornaliera = (importo contrattuale lordo/gg durata lavori) x 0,10

Ritardo rispetto al termine di presentazione alla D.L. dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore/cottimista, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: penale giornaliera pari allo 0,1% (un decimo per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto.

Inottemperanza all'obbligo dei versamenti contributivi

Inottemperanza all'obbligo dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi (nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva) accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dalla Cassa Edile o dall'I.N.A.I.L., o da altri Enti: penale giornaliera pari allo 0,05% (5 centesimi per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto, oltre i provvedimenti previsti dalla norma in materia;

Ritardo rispetto al termine di presentazione della documentazione di regolarità contributiva dell'appaltatore e, suo tramite, dei suoi subappaltatori/cottimisti: penale giornaliera pari allo 0,05% (5 centesimi per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto;

Ritardo nella comunicazione di modificazione intervenuta negli assetti societari

Ritardo rispetto al termine (entro 15 gg) della comunicazione di ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi Tecnici ed Amministrativi dell'appaltatore e, suo tramite, dei suoi subappaltatori/cottimisti: penale giornaliera pari allo 0,05% riferito all'importo contrattuale dell'appalto.

Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro

Per ciascuna infrazione verrà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.

Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere

Mancanza degli elenchi del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori/cottimisti: penale da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00), come per le Violazioni generali di cui al presente articolo.

Difformità, accertata durante il controllo dal personale della D.L., degli elenchi del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori/cottimisti: fatti salvi i successivi provvedimenti previsti dalla legislazione in materia, si procederà all'identificazione del personale non dichiarato in elenco e si applicherà una penale mai inferiore a € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00); per ogni infrazione successiva alla prima, il limite minimo sarà di € 3.900,00 (euro tremilanovecento/00).

Art. 19

I materiali da impiegare per i lavori del presente appalto dovranno essere della migliore qualità ed avere le caratteristiche chimico-fisiche-meccaniche stabilite dalle leggi, regolamenti, circolari, prescrizioni, istruzioni vigenti circa i lavori pubblici (emanate dallo Stato, Regione, Provincia, CNR, U.N.I., C.E.I., A.S.L ecc.) integrate dalle disposizioni del presente contratto.

Il succitato obbligo è esteso anche alle normative tecniche eventualmente emanate nel corso dei lavori.

Per i materiali strutturali valgono le disposizioni del capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008.

I prodotti da costruzione devono soddisfare le prescrizioni del Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 305/2011.

I materiali provverranno da località, cave, fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla, a propria cura e spesa, con altra che corrisponda alle caratteristiche volute.

I materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa; in caso d'inadempienza la D.L. ha facoltà, senza ulteriori atti, di procedere all'allontanamento in danno all'Appaltatore.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.L., l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

prove e controlli

L'Impresa è obbligata in ogni tempo alle prove sui materiali impiegati o da impiegare, disposte dalla D.L. e/o dall'Organo di Collaudo.

La D.L. provvede -in contraddittorio e con le modalità in vigore al momento- al prelievo dei campioni, redigendone apposito verbale.

La stessa D.L. trasmetterà al laboratorio di analisi i campioni e copia del verbale di prelievo.

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati presso i Laboratori ufficiali.

I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalla due parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

La D.L. ha facoltà di ordinare la conservazione di campioni, in locali idonei, previa apposizione di sigilli e firme della D.L. stessa e dell'Impresa. Le spese per recipienti, involucri, scaffalature, cataloghi, personale ecc. sono a carico dell'Impresa.

Qualora non siano state effettuate prove sui materiali prima della loro posa in posa, i medesimi si intendono accettati con riserva dalla D.L.

Qualora prove di laboratorio effettuate a posteriori, o cattiva riuscita e durata dei materiali stessi, denunciino una non rispondenza con le norme di accettazione, verranno effettuate nel conto finale le relative detrazioni, ovvero, se ne risultasse pregiudizio grave per l'agibilità e la funzionalità dell'opera si procederà a norma della normativa vigente.

Art. 20)

Le riserve dell'Appaltatore devono essere proposte nei termini e con le modalità di cui al D.M. 49/2018.

Laddove, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale, e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento, acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'Amministrazione, entro 90 (novanta) giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario.

Con apposito atto, l'Amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

In ogni caso il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica e validazione ai sensi dell'art. 112 del C.C.P.

Art 21)

Il foro competente per le controversie che dovessero insorgere tra gli IFO e la ditta

aggiudicataria sarà in ogni caso quello di ROMA. E' escluso il ricorso al collegio arbitrale

Art. 22)

I lavori di che trattasi sono oggetto di apposito finanziamento ministeriale assegnato con DGR n. 861/2017 e D.M. 25/1/2021, e pertanto i pagamenti avverranno ad erogazione degli importi da parte della Regione Lazio e del Ministero dell'Economia.

Art.23)

È vietata alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'Art. 1260 co. 2 ° c.c., la cessione a terzi dei crediti derivanti dal presente contratto.

Art. 24)

Gli IFO si riservano la piena e insindacabile facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante semplice preavviso da comunicare per mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento.

Art.25)

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le spese di bollo e di registrazione, sono a carico della Società appaltatrice, la quale chiede, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, essendo l'appalto di cui al presente atto soggetto ad imposta sul valore aggiunto.

Art.26)

Fanno parte del presente contratto i seguenti documenti depositati agli atti degli IFO, e da intendersi integralmente riprodotti e trascritti:

- il capitolato d'oneri, capitolato tecnico, linee guida e tutti i loro allegati;
- il disciplinare di gara;

- l'offerta economica della società datata..... ;
- la documentazione amministrativa presentata in sede di gara;
- la deliberazione IFO n. del di aggiudicazione,
- la documentazione richiesta dagli IFO dopo l'aggiudicazione.

Roma addì

Per gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri	Per Il Legale rappresentante <i>Pro tempore</i>